

# COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

11

**COPIA**

Deliberazione n. 203

del 14.5.2001

Ufficio Ragioneria  
Visto per l'impegno  
Fondi  
**IL RAGIONIERE MUNICIPALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**OGGETTO: Regolamento comunale per l'esercizio dell'uso civico di pascolo nel territorio del Comune di Fondi**

L'anno duemilauno, addì quattordici del mese di maggio alle ore 14.00... nella sede comunale;

Il Commissario Straordinario dott. Angelo Di Caprio;

Con l'assistenza del Segretario Generale dott. Marino Martino;

vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Dirigente: sig.

Antonio Sepe

-----  
Visti i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica  
si esprime parere favorevole  
in ordine alla regolarità tecnica  
della proposta di deliberazione  
in argomento

Parere di regolarità contabile  
si esprime parere favorevole  
in ordine alla regolarità contabile  
della proposta di deliberazione  
in argomento

-----  
-----  
-----  
Fondi lì  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-----  
-----  
-----  
Fondi lì  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente verbale viene così sottoscritto

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(dott. Angelo Di Caprio)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(dott. Marino Martino)

Si assume l'impegno di spesa di L. sul cap. del bilancio  
dell'esercizio finanziario 2001 e si attesta la copertura finanziaria della spesa stessa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
(rag. Mario Morelli)

E' copia conforme all'originale  
Fondi li **16 MAG. 2001**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo  
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal .....

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**16 MAG. 2001**



## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Visto l'R.D. n. 1126 del 16.5.1926;  
vista la legge n. 1766 del 16.6.1927;  
visto l'R.D. n. 332 del 26.2.1928;  
vista la L.R. n. 5 del 4.2.1974;  
vista la L.R. n. 43 del 28.7.1988;**

**atteso che si rende necessario provvedere ad una concreta e reale difesa del bosco e delle formazioni di macchia mediterranea e pascolative, nell'ottica di una più ampia difesa della natura e dell'ambiente in generale;**

**considerato che l'esercizio del pascolo non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale ed in modo da arrecare danno alla sicurezza pubblica ed all'ambiente;**

**ritenuto necessario disciplinare tale attività economica, attraverso l'adozione di un apposito regolamento che ordini le modalità di pascolamento nel rispetto delle condizioni ecologiche stazionali, ed in applicazione delle disposizioni delle leggi vigenti;**

### **D E L I B E R A**

**1) di approvare il regolamento comunale per l'esercizio dell'uso civico di pascolo nel territorio del Comune di Fondi, composto da n. 19 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale**



# REGIONE LAZIO

Comitato di Controllo sugli Atti degli Enti Locali


Sezione Deoentrata di Latina

Segretario generale  
3w. M. Martino

5 giugno 2001

Latina, li 5 giugno 2001

Fax: 374 Prot. n. 302



Oggetto: Pronuncia di legittimità.

Al Sig. SINDACO del Comune di

FONDI

Al Sig. PRESIDENTE del

Si comunica che questo Comitato, nella seduta del 5 giugno 2001

verbale n. 52, decisione n. 1, in sede di esame dell'atto di

G.M. / C.C. n. 203 / C.P. del 14.05.2001, avente per oggetto:

Regolamento comunale esercizio uso civico

~~XXXXXXXXXX~~



non ha riscontrato vizi di legittimità, ai sensi ed agli effetti dell'art. 134- comma 1, del decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267.



IL PRESIDENTE F.F.  
- DIBENNARDO -

C.l. 5 giugno 2001

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO  
DELL'USO CIVICO DI PASCOLO NEL TERRITORIO DEL  
COMUNE DI FONDI



## DIRITTO DELL'USO DEI PASCOLI

### ART. 1

- Nel territorio del Comune di Fondi sono soggetti all'uso civico del pascolo tutti i terreni demaniali comunali ed i terreni privati all'uopo destinati previa autorizzazione dei proprietari o possessori, salvo divieto temporaneo o permanente, disposto dall'autorità competente.

Hanno diritto all'uso dei pascoli, i cittadini residenti nel comune di Fondi da almeno un anno con l'obbligo del pagamento della fida, possessori di animali, bovini, equini, ovini e caprini, sotto l'osservanza delle norme e limitazioni stabilite dalla legge e regolamenti forestali e dalle leggi che regolano gli usi civici.

## DIRITTI DEI PROPRIETARI TERRIERI

### ART. 2

- Quanto stabilito dal precedente articolo, non vieta ai proprietari o possessori terrieri di far valere i propri diritti, qualora l'accesso di animali possa arrecare danno alla struttura stessa del terreno.

## TARIFFE

### ART. 3

- Le tariffe di fida, a cui va soggetto il bestiame brado e semibrado sono le seguenti:
  - a) Equini lire 25.000
  - b) Bovini lire 5.000
  - c) Ovini lire 1.000
  - d) Caprini lire 1.500

### ART. 4

- Sono esenti dal pagamento della fida:
  - a) i bovini ed equini di età non superiore ai sei mesi;

- b) gli ovini inferiori ai due mesi;
- c) i suini di età inferiore ad un mese;
- d) gli animali introdotti nel comune per transito, per vendita e macellazione, purché non vi siano trattenuti per più di dieci giorni, sempre che siano in possesso del certificato veterinario e debitamente marchiati.

## OBBLIGHI

### ART. 5

- Il custode è obbligato a mantenere il pascolo nelle migliori condizioni possibili.  
I pascoli comunali sono di norma annuali, salvo eventuale disposizione del settore competente.  
I proprietari di bestiame che intendano avvalersi del diritto di pascolo sono tenuti a presentare istanza in carta semplice al comune, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, indicando:
  - a) le generalità del richiedente e della persona cui saranno affidati gli animali;
  - b) La residenza del richiedente;
  - c) la specie degli animali da introdurre al pascolo;
  - d) il numero dei capi;
  - e) il marchio A.S. L. ;
  - f) la località ove si intende introdurre il bestiame;

Detta domanda dovrà essere corredata da certificato rilasciato dall'autorità sanitaria competente, che attesti che i capi da introdurre al pascolo siano esenti da malattie infettive.

Nel caso in cui dopo il rilascio dell'autorizzazione l'allevatore (o il pastore) ha bisogno di introdurre al pascolo altro bestiame, deve presentare nuova istanza.

### ART. 6

- Gli aventi diritto devono presentare entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data della comunicazione di accoglimento della domanda, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della fida pena decadenza dal diritto;

### ART. 7

- Gli aventi diritto al pascolo che realizzano stazzi e ricoveri, sono obbligati a tenere pulita l'area circostante il ricovero, con divieto assoluto di gettare immondizie, bombole di gas vuote e materiale plastico nei dintorni.  
E' vietato, in caso di tosatura, lasciare la lana sul suolo o bruciarla.  
I trasgressori saranno puniti con una multa da lire 200.000 a lire 1.000.000

#### ART. 8

- Il custode conserva la responsabilità del bestiame per l'intera durata della fida.

### DIVIETI

#### ART. 9

- E' assolutamente vietato far sostare gli animali sulle pubbliche vie.
- E' consentito il transito a piedi per le vie pubbliche con animali, nel caso di bovini ed equini devono essere rispettate le seguenti modalità:
  - a) avviso al comune almeno un giorno prima del transito;
  - b) la mandria deve essere scortata da personale idoneo nel numero minimo di almeno una persona per 10 capi.

#### ART. 10

- E' vietato lo sconfinamento del bestiame di proprietà degli allevatori di comuni confinanti.

I trasgressori saranno puniti con una multa pari al sestuplo della fida dovuta per ogni rispettivo capo, e dovranno immediatamente allontanare il bestiame dal territorio comunale.

Le spese di custodia e di mantenimento, durante il periodo di sequestro, saranno a carico del proprietario.

Qualora il proprietario non si trovasse, l'Amministrazione adotterà tutti i provvedimenti del caso previsti dalla vigente normativa;

#### ART. 11

- Possono fruire dei terreni comunali e del pascolo erbatico solo il richiedente e i suoi aventi causa, ed è vietato assolutamente il subaffitto a terze persone.

## COMPITI DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLTURA E TURISMO

### Art. 12

- a) Esamina le istanze, pervenute entro e non oltre i trenta giorni dal ricevimento delle stesse secondo l'ordine cronologico delle domande, e comunica agli interessati la propria decisione;
- b) cura la gestione, la sorveglianza generica sul demanio pascolivo tramite il comando della Polizia Municipale, la Guardia Forestale e le altre forze dell'ordine, nonché l'applicazione delle norme del presente regolamento e delle disposizioni di massima delle autorità competenti;
- c) Adotta apposita determinazione, previo parere delle Autorità forestale e Sanitarie, relativa alle specie di animali ed al numero massimo di bestiame che potrà caricarsi sul demanio pascolativo;
- d) Regola il turno del pascolo, dividendo il demanio pascolativo in un congruo numero di zone delimitate possibilmente da confini naturali o artificiali facilmente identificabili;
- e) Progetta e determina i lavori necessari per la conservazione ed il miglioramento della produzione del demanio pascolativo;
- f) Provvede ogni anno all'aggiornamento della cartografia dei terreni soggetti all'uso civico del pascolo.  
La cartografia dovrà essere resa pubblica tramite affissione all'albo pretorio;
- g) Predisporre, per quanto di competenza, le misure atte a prevenire o a limitare i danni delle malattie, cui può andare incontro il bestiame immesso al pascolo, a seguito delle istruzioni impartite dal servizio veterinario della A.S.L. ;
- h) Compila entro il mese di novembre, una relazione, da presentarsi all'Amministrazione Comunale e all'Autorità Forestale, sull'andamento del demanio pascolativo, relativo all'anno in corso;
- i) Stabilisce i tempi di apertura e chiusura della fida;
- j) Propone l'eventuale l'aggiornamento del corrispettivo annuale della fida ;
- k) Trasmette al comando di Polizia Municipale e all'autorità forestale copia delle domande degli aventi diritto;
- l) Ogni altra attività prevista dal presente regolamento;

## CONTROLLI

### ART. 13

- Gli addetti alla vigilanza, potranno procedere a controlli di qualsiasi natura, l'allevatore non potrà rifiutarsi di condurre il proprio bestiame

nel sito che gli verrà indicato nell'ambito della zona, previo avviso scritto.

#### **ART. 14**

- Quando non fosse possibile identificare il proprietario del bestiame sciolto al pascolo sui terreni comunali e di uso civico, o trovato abbandonato al fuori dalle aree ammesse al pascolo, si procederà a norma di legge.

### **SANZIONI**

#### **ART. 15**

- L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, quando non costituisca reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, è accertata con le norme, le procedure e le sanzioni di cui al D.L. n° 507 del 30/12/1999;

#### **ART. 16**

- L'immissione nei pascoli comunali, senza la preventiva autorizzazione, comporta il pagamento della fida moltiplicata per sei a titolo di sanzione, facendo salvo le altre disposizioni vigenti in materia;

#### **ART. 17**

- Sono esclusi dall'uso dei pascoli comunali, tutti gli allevatori, non in regola con le disposizioni vigenti.  
Sono esclusi, inoltre, dall'uso dei pascoli gli animali non in possesso di idonee certificazioni sanitarie;

### **INDENNIZZI PER DANNI DA FAUNA SELVATICA**

#### **ART. 18**

- Potranno beneficiare delle provvidenze, di cui alla legge regionale n°48/82, coloro che saranno in regola con la fida pascolo, se dovute, e

purché non abbiano contenzioso con il Comune relativamente all'uso dei pascoli;

#### ART. 19

- L'utente non avrà diritto a rivalsa verso il Comune di Fondi, per danni di qualsiasi natura subiti dal bestiame durante il pascolo.